



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado

EZIO CONTINO

Largo Pertini -92011 Cattolica Eraclea (AG)
Tel.0922 849242 – fax 0922 840344
E-mail agjc80700p@istruzione.it
Web – www.iceziocontino.edu.it

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Istituto nella seduta il 10 ottobre 2018

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 11 ottobre 2018

INDICE

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'	Pag. 3
Articolo 1 - Oggetto	
Articolo 2 - Finalità e limiti	
Articolo 3 - Definizioni di riferimento	
Articolo 4 - Individuazione delle banche dati	
CAPO II – TITOLARE/RESPONSABILI/INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI	Pag. 4
Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Autorizzati	
Articolo 6 - Compiti del titolare	
Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli autorizzati	
CAPO III - TRATTAMENTO DATI	Pag. 5
Articolo 8 - Trattamento dei dati – modalità e limiti	
Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari	
Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati	
CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO	Pag. 7
Articolo 11 - Informativa	
Articolo 12 - Diritti	
CAPO V - SICUREZZA DEI DATI	Pag. 8
Articolo 13 - Misure di sicurezza	
Articolo 14 - Il Disciplinare Interno	
Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password	
Articolo 16 – Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password	
Articolo 17 – Controlli	
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	Pag. 9
Articolo 18 - Utilizzo interno dei dati	
Articolo 19 - Disposizioni finali	
Articolo 20 - Entrata in vigore	

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui l'Istituto Comprensivo "Ezio Contino" è titolare, in attuazione del d. lgs. 196 del 2003 e del D. M. 305 del 2006

Articolo 2 - Finalità e limiti

1. L'Istituto Comprensivo "Ezio Contino" gestisce i dati personali di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, da regolamenti nazionali e dal regolamento europeo 2016/679 o nell'ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti previsti dalle normative citate.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dati sensibili, di dati giudiziari, di titolare, di responsabile, di interessato, di incaricato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del d. lgs. 30/06/2003, n. 196. In particolare il suddetto art. 4 recita:

- Trattamento. *Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;*
- Dato personale. *Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;*
- Limitazione di trattamento. Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- Profilazione. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- Pseudonimizzazione. Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- Dati sensibili. Sono i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
 - Dati giudiziari. Sono i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del DPR 14 Novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 di procedura penale.
 - Titolare del trattamento. La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
 - Responsabile del trattamento. La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali.
 - Interessato. La persona fisica, giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
 - Autorizzato. Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
 - Comunicazione. Il dare conoscenza di dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
 - Diffusione. Il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
 - Dato anonimo. Il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
 - Garante. L'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla Legge 675 del 31/12/1996
2. Ai contenuti delle deliberazioni di cui al presente regolamento sarà data massima diffusione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

1. I trattamenti di cui nelle definizioni, gestiti dall'Istituto Comprensivo, sono individuate con provvedimento del Dirigente Scolastico su proposta del responsabile dei servizi generali ed Amministrativi.
2. I trattamenti sono gestiti in forma elettronica ed anche cartacea.

CAPO II - TITOLARE, RESPONSABILI, AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI

Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Autorizzati

1. L'Istituto Comprensivo "Ezio Contino" è il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dai propri incaricati e delle banche-dati ad esse afferenti. Al Dirigente scolastico, legale rappresentante della scuola, spettano gli adempimenti che la legge affida al "titolare".
2. Il Responsabile degli uffici e dei servizi individuati dal Dirigente scolastico è responsabile anche dei trattamenti nell'ambito dei diversi servizi. Il Titolare può comunque designare con apposito provvedimento uno o più "responsabili" diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 28 del citato regolamento 2016/679
3. Il Titolare oppure il responsabile del trattamento provvede, all'individuazione degli "autorizzati al trattamento". In caso di mancata individuazione del responsabile, la relativa funzione e responsabilità rimarranno in capo al Titolare.

Articolo 6 - Compiti del titolare

1. Il titolare è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità, alle modalità e agli strumenti del trattamento dei dati comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche, deve vigilare sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite al responsabile e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.
2. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli autorizzati

1. Il Responsabile, che opera sotto l'autorità del titolare, conformemente alle istruzioni impartite:
 - a) cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate agli incaricati;
 - b) la nomina degli incaricati del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
 - c) il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
 - d) cura per conto del titolare, i controlli e i trattamenti affidati a Responsabili esterni di trattamenti dati;
 - e) provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - f) procede alle verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione;
 - g) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e verifica, nel caso di nuove raccolte antecedentemente all'organizzazione del trattamento, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta;
 - h) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.
 - i) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione.
 - j) controlla la effettuazione dei back-up dei dati.
2. Gli Autorizzati che operano sotto l'autorità del responsabile, conformemente alle istruzioni ricevute:
 - a. Richiedono l'autorizzazione al responsabile per ogni nuova installazione di base dati;

- b. Segnalano al responsabile ogni attacco da virus;
- c. Informano il responsabile nella eventualità che si siano manifestati dei rischi;
- d. segnalano al responsabile ogni anomalia riscontrata durante il trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 8 - Trattamento dei dati – modalità e limiti

1. I dati in possesso dell' Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

2. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I dati oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti ed aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. In ossequio all'art. 19 c. 3 "la comunicazione (di dati di natura comune) da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente":

- a. quando sono previste da una norma di legge;
- b. quando sono previste da regolamento.

Questa Istituzione Scolastica, pertanto, legittima, attraverso il presente regolamento, la comunicazione di dati comuni a soggetti privati o a enti pubblici economici onde dare esecuzione a contratti e/o convenzioni.

Questa istituzione scolastica, quindi, rimane vincolata a non comunicare dati ad enti privati o a enti pubblici economici fuori dai casi previsti sub "a" e "b".

Nei casi in cui la comunicazione di dati ad altri soggetti pubblici non è prevista da una norma di legge o di regolamento è necessario applicare le prescrizioni previste dall'art. 39 del *Codice* (Obblighi di comunicazione).

5. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa la richiesta.

E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o ufficio, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini di pubblica sicurezza.

Articolo 9 - Trattamento dei dati particolari (artt. 9 e 10 del regolamento europeo)

1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, l'Istituto Comprensivo si atterrà ai seguenti principi:
 - 1.1. il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e seguito (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);
 - 1.2. si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento)

Il trattamento dei dati particolari è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:

- a. se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- b. nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;
- c. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2;

La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Nel comparto scuola il Ministero ha provveduto ad emanare nel rispetto degli artt. del Codice summenzionati, il Regolamento che identifica le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e le operazioni indispensabili che la scuola può trattare. Tali norme regolamentari sono ampiamente descritte nel D. M. 305 del dicembre 2006; esso è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web della stessa.

La scuola, in ossequio al Regolamento, provvederà affinché i dati sensibili e giudiziari individuati dal Regolamento siano trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l'interessato.

Nelle ipotesi in cui la legge o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 20 del d. lgs. 30/06/2003, n. 196.

Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. L'Istituto Comprensivo "Ezio Contino" favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

3. La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 - Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 13 del regolamento rispetto a:

- il trattamento effettuato sui dati;
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati,
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi,
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile.

2. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione deve rispettare l'art. 14 del regolamento.

3. A cura del titolare e dei responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Autorizzati al trattamento degli obblighi informativi di cui al citato art. 13.

Articolo 12 - Diritti

1. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto, ai sensi dei già citati articoli del regolamento, di:

- conoscere l'esistenza del tipo di trattamento;
- ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;
- chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero;
- chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;
- ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi.

2. L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente compete al Responsabile del trattamento dati.

3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

CAPO V - SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13 - Misure di sicurezza

1. I responsabili ed il titolare del trattamento dei dati provvedono, in relazione alla disciplina vigente, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:

- i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
- l'accesso non autorizzato ai dati stessi;

- modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
 - la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 14 - Il Disciplinare della Privacy

1. Nel caso di trattamento di dati particolari, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, effettuato mediante elaboratori accessibili tramite rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico, deve essere predisposto norma interna sulle misure di sicurezza dei dati.

Tale documento deve essere aggiornato annualmente. In esso devono essere definiti:

- i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati;
- le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali;
- i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati;
- i criteri e le procedure per le eventuali restrizioni all'accesso per via telematica;
- il piano di formazione agli incaricati del trattamento dei dati del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire danni.

Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password

Con proprio atto motivato il titolare provvede a designare:

1. "L'Amministratore di sistema ", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentire a tutti gli utenti l'utilizzazione degli strumenti disponibili.
2. "Il Custode delle Password" al quale viene conferito il compito di gestire (predisporre, conservare e revocare) le password di accesso alle risorse hardware.

Articolo 16 – Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password

All' Amministratore di sistema compete in particolare:

- a) Assicurarsi della qualità delle copie di riserva dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro
- b) Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "Codici identificativi personali" (USER-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "Codici identificativi personali" (USER-ID) per oltre 6 mesi
- c) Dare indicazioni annualmente sulle variazioni da apportare nel Disciplinare Interno riguardante la sicurezza informatica
- d) Informare il titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi
- e) Contribuire all'aggiornamento annuale del Disciplinare interno relativamente alla sicurezza informatica.
- f) Contribuire col titolare alla segnalazione di tutte le informazioni per l'eventuale comunicazione al Garante del trattamento di ogni nuova base dati non prevista già dalla legge.

Al Custode delle Password compete in particolare:

- a) predisporre, per ogni Incaricato del Trattamento (qualora nominato) e per ogni archivio, una busta sulla quale è indicato lo User-Id utilizzato; all'interno della busta deve essere indicata la Password usata per accedere alle risorse hardware;
- b) conservare, ove la lettera d'incarico lo prevede, le buste con le Password, in luogo chiuso e protetto;
- c) revocare tutte le password non utilizzate per un periodo superiore a 6 mesi;
- d) revocare tempestivamente tutte le password assegnate a soggetti che su comunicazione scritta del Responsabile del Trattamento non sono più autorizzati ad accedere ai dati.

Articolo 17 - Controlli

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 18 - Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa dell'Istituto Comprensivo "Ezio Contino" per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
2. Il responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto, precisando anche la data di entrata in vigore.